

# COMUNE DI BRAONE

## PROVINCIA DI BRESCIA

Oggetto: Parere N. 3 - Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "TARIP – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL BIENNIO 2024-2025"

Il sottoscritto Dott. Piergiacomo Micalef, Revisore dei Conti di Codesto Spettabile Comune,

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (commi da 641 a 668), art. 1, legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

### **Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 che ha definito il nuovo MTR- 2, per il periodo regolatorio 2022-2025;
- delibera n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2" e che con la delibera n.7/2024/R/RIF

recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’ autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, ARERA ha approvato modifiche e integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2.

- l’ art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell’ art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’ art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l’ art. 7 della deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’ Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’ Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- ai sensi dell’ art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l’ art. 3, comma 5-quinquies del D.L n° 228/2021, che prevede che a decorrere dall’ anno 2022 i comuni, in deroga all’ articolo 1, comma 683, della Legge n° 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno

**Richiamate** le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 20 in data 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Dato atto che l’ approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’ anno 2024;

**Rilevato** che dal piano finanziario approvato, per l’ anno 2024 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a euro 88.710,00, limite massimo della spesa che il Comune deve considerare per la modulazione delle tariffe per l’ annualità 2024, secondo il metodo approvato con deliberazione dell’ ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 che ha definito il nuovo MTR-2, per il periodo regolatorio 2024-2025;

**Richiamato** l'art. 4, comma 6 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, base al quale l'Ente è autorizzato ad applicare valori inferiori a quelli risultanti dal Pef. In particolare: "...in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerati come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico e finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definitivi”;

Rilevato il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale " TARIP – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) RELATIVO AL BIENNIO 2024-2025" ”

Casciago, 18 Aprile 2024

**Il Revisore dei Conti**

**Dott. Piergiacomo Micallef**

